

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

sulla gestione dei rifiuti

(del 19 giugno 2018)

Il Consiglio comunale di Morcote, vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) **decreta:**

DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	
Campo di applicazione	<p>¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Morcote nonché il relativo finanziamento.</p> <p>²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.</p>
Art. 2	
Principi della gestione dei rifiuti	<p>¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune in particolare mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.</p> <p>²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.</p>
Art. 3	
Compiti del Comune	<p>¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.</p> <p>²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.</p>
Art. 4	
Definizioni	<p>¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.</p> <p>Sono considerati tali in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili; 2. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati; 3. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale;

	<p>²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.</p> <p>³Sono rifiuti speciali (RS) e rifiuti soggetti a controllo (RC) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).</p>
Art. 5	
Obblighi dei detentori di rifiuti	<p>¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.</p> <p>²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.</p> <p>³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.</p> <p>⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.</p> <p>⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.</p> <p>⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.</p>
Art. 6	
Eccezioni e modalità particolari di consegna	<p>¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.</p> <p>²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.</p> <p>³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.</p>

Art. 7	
Divieti	<p>Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni; b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering); c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna); d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe; e) consegnare ai punti/centri di raccolta neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Art. 8	
Raccolta dei rifiuti urbani	<p>¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta; • le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
Art. 9	
Utenti autorizzati	<p>¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.</p> <p>²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.</p>
Art. 10	
Imballaggi, contenitori e esposizioni	<p>¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.</p> <p>²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.</p> <p>³Per complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.</p> <p>⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.</p>

Art. 11	
Rifiuti esclusi dalla raccolta	<p>¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.) b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.); c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio; d) veicoli da rottamare e le loro componenti; e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione); f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.); g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive; h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina; i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici; j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi; k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; l) pneumatici; m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie; n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura; o) veleni; p) emulsioni e miscele bituminose; q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi; r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari; s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie. <p>²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.</p> <p>³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.</p>
Art. 12	
Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	<p>¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.</p> <p>²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.</p> <p>³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.</p>

Art. 13	
Sospensione del servizio	I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.
	FINANZIAMENTO
Art. 14	
Finanziamento - principio	<p>¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.</p> <p>²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16).</p> <p>³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.</p> <p>⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.</p>
Art. 15	
Tassa base	<p>¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quelli amministrativi e del personale b) di informazione e sensibilizzazione c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengono coperti con tasse specifiche d) di investimento e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti. <p>²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche domiciliate/residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.</p>

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti (in CHF):

Tipologia	Minimo	Massimo
Economie domestiche composte da 1 persona fisica domiciliata/residente	80.--	160.--
Economie domestiche composte da 2 persone fisiche domiciliate/residenti	120.--	240.--
Economie domestiche composte da 3 o più persone fisiche domiciliate/residenti	150.--	300.--
Residenze secondarie	150.--	300.--
Appartamenti sfitti	100.--	200.--
Attività economiche accessorie presso economie domestiche	100.--	200.--
Cantine	50.--	100.--
Affittacamere	100.--	500.--
Uffici commerciali e professionali, negozi, attività artigianali, take away fino 10 dipendenti	100.--	500.--
Uffici commerciali e professionali, negozi, attività artigianali, take away oltre 10 dipendenti	500.--	1000.--
Esercizi pubblici e alberghi (importo per posto a sedere e per posto letto), aperture stagionali e annuali	20.--	50.--
Casa anziani (importo per posto letto)	80.--	200.--
Edifici pubblici, scuole, stabili amministrativi	2'000.--	5'000.--

Art. 16	
Tassa sul quantitativo	<p>¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).</p> <p>²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.</p> <p>³Il Municipio rimborsa un importo per l'acquisto dei sacchi ufficiali del Comune di Morcote per coloro che hanno a carico bambini sino a tre anni (pannolini) e per le persone che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici (pannolini, sacchetti), comprovate da un certificato medico.</p> <p>⁴Il rimborso verrà dedotto dalla tassa base ed equivale al costo di un sacco ufficiale da 35 litri moltiplicato per 52 settimane, fino alla concorrenza massima dell'importo della tassa base.</p>
Art. 17	
Esigibilità	<p>¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.</p> <p>² Tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.</p> <p>³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.</p>
Art. 18	
Attuazione e misure d'attuazione	<p>¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.</p> <p>²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).</p>

	<p>³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.</p> <p>⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.</p> <p>⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.</p>
Art. 19	
Rimedi giuridici	<p>¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</p> <p>²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</p>
Art. 20	
Contravvenzioni	Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.
Art. 21	
Entrata in vigore e abrogazioni	<p>¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.</p> <p>²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 3 maggio 1993.</p>

Approvato con risoluzione municipale no. 182 del 2 maggio 2018

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Approvato dal Consiglio Comunale di Morcote in data 19 giugno 2018

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE

La Presidente:
Renata Mina

Il Segretario:
Luca Cavadini

Approvato dalla Sezione Enti locali in data 7 novembre 2018 (166-RE-14788)

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAT);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAT);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.